



COMUNE DI STATTE

**REGOLAMENTO COMUNALE
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
(TARSU)**

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

ART. 1 – ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.93 n.507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art.39 della Legge 22.02.94 n.146, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, a far tempo dalla data di approvazione del presente Regolamento è istituita nel Comune di Statte, la tassa annuale in base a tariffa.
2. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.
3. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art.61 del D.Lgs. 507/93.
4. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 10%, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.2, terzo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915.

ART. 2 – ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, dei nuclei abitati, dei centri commerciali e produttivi integrati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ed insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.
3. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta, a partire dal 1° gennaio 1996, nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
 - in misura pari al 40% della tariffa per distanze da 600 metri fino a 1.000 metri;
 - in misura pari al 35% della tariffa per distanze da 1.001 metri fino a 2.000 metri;
 - in misura pari al 30% della tariffa per distanze da 2.001 metri in poi.Tale riduzione tariffaria ha effetto, sulla tassa dovuta dal contribuente, con decorrenza dal bimestre successivo rispetto a quello in cui viene presentata regolare istanza rivolta all'Ufficio Tributi, che provvederà ad accertare l'effettiva esistenza dei requisiti per concedere la riduzione tariffaria.
4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.
5. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
6. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma 3.
7. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi di forza maggiore non comporta esonero o riduzione del tributo.

ART. 3 – PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 4 – ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:
 - a) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) Soffitte, piani interrati, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1.80 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) Aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile (scale, portoni d'ingresso, portineria, lavanderia, ascensori ecc.); resta ferma l'obbligazione per coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
 - d) Le aree scoperte adibite a verde;
 - e) Le aree scoperte condominiali;
 - f) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;
 - g) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; resta salva l'applicazione della stessa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
 - h) Unità immobiliari prive di mobili e/o suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
 - i) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
2. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) I locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
4. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETASSAZIONE
Esercizi commerciali con produzione di rifiuti speciali	50%
Falegnameria	50%
Autocarrozzerie	50%
Autofficine per riparazioni veicoli	50%
Gommisti	50%
Autofficine di elettrauto	50%
Distributore di carburante	50%
Verniciature	50%
Galvanotecnici	50%
Fonderie	50%
Lavanderie	30%
Tipografie	30%
Laboratori Analisi	30%
Rosticcerie	20%
Pasticcerie	20%
Studi Medici	20%
Barbieri – Parrucchieri	10%

5. Le esclusioni dalla tassazione per le superfici di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché la detassazione di cui al comma 4 sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella richiesta del contribuente, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione con possibilità di effetto retroattivo previa esibizione di idonea documentazione comprovante il diritto all'esclusione, salva la intervenuta decadenza dal diritto al discarico o al rimborso di quanto versato in applicazione dell'art.19 del presente regolamento.

ART. 5 – SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. La tassa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.), occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui all'art.3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Per le parti comuni del condominio, precisate dall'art.1117 del Codice Civile, occupate o detenute in via esclusiva da singoli condomini, gli stessi sono direttamente obbligati al pagamento della tassa.
3. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile, a partire dal 1° gennaio 1996, del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi saltuari, la tassa è dovuta dal proprietario.

ART. 6 – INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.
4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente Ufficio Tributario Comunale.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione del tributo, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART. 7 – PARAMETRI

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili, producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

ART. 8 – LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamera, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o ponteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamera, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
 - tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente sportiva e ricreativa a carattere popolare, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art.2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;
 - tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.) .
3. Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al precedente art.4 tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa :
- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolge un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani ;
 - tutte le superfici scoperte adibite e sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, aree adibite a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
 - le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
 - qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilabili.

ART. 9 – COMPUTO DELLE SUPERFICI

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

ART. 10 – TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

1. A far data dal 1° gennaio 1996 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:
 - a) del 33% per le abitazioni con unico occupante ;
 - b) del 33% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamenti da parte del Comune ;
 - c) del 33% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività ;
 - d) del 33% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale ;

- e) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.
2. Ove si verificano le condizioni per usufruire di più riduzioni tariffarie, tra quelle previste nel comma precedente e nell'art.2, comma 3, si applica la percentuale di riduzione più favorevole al contribuente, maggiorata di una ulteriore percentuale, sulla tariffa base, del 20% .
3. Le riduzioni tariffarie di cui al comma 1, sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Qualora la denuncia fosse presentata tra il 1° e il 20 gennaio avrà effetto dall'anno di presentazione.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
5. Il controllo da parte del Comune sulle denunce di cui al comma 3 potrà essere annualmente effettuato su un campione pari al 50 per cento delle denunce. Il campione da sottoporre a controllo sarà estrapolato dall'ufficio tributi da un elenco nominativo redatto in ordine alfabetico comprensivo di tutte le tipologie di riduzione tariffaria di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), individuando per il primo anno la prima metà dei soggetti iscritti nell'elenco e per il secondo anno la seconda metà degli stessi. Per garantire alternativamente il controllo su tutte le denunce di riduzione tariffaria, le nuove presentate nel corso dei due anni di accertamento saranno incluse nell'elenco generale a partire dal terzo anno, anche in considerazione del fatto che prima di accogliere la richiesta di riduzione tariffaria, l'ufficio ne accerta la sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento.

ART. 11 – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, si applica una riduzione di tariffa del 40% ;
 - b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzati per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, si applica una riduzione di tariffa del 40%.
2. Le riduzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Qualora la domanda fosse presentata tra il 1° e il 20 gennaio avrà effetto dall'anno di presentazione. Per le riduzioni previste ai punti a) e b) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio Tributi per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso.
3. Si applicano le disposizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

ART. 12 - ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
- b) le abitazioni utilizzate da persone d'età superiore a 65 anni sole o con coniuge, pure di età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori della pensione sociale dell'INPS e che non siano proprietari di alcuna unità immobiliare;
- c) le abitazioni occupate da nuclei familiari che nel corso dell'anno solare precedente a quello di riferimento non abbiano percepito alcun reddito e non siano proprietari di alcun bene immobile;
- d) i locali condotti da Istituti di beneficenza, Associazioni di volontariato i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'Istituzione;
- e) i locali destinati alla raccolta e deposito di libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;
- f) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali;
- g) i locali condotti da associazioni culturali, politiche e da organizzazioni sindacali non aventi scopo di lucro e con sede sul territorio di Statte.

Le esenzioni di cui sopra, ad eccezione di quella prevista alla lettera c), sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Qualora la domanda fosse presentata tra il 1° e il 20 gennaio avrà effetto dall'anno di presentazione.

All'esenzione di cui alla lettera c) si applica la seguente disciplina:

- 1) l'esenzione è concessa su apposita domanda presentata dall'interessato entro e non oltre il 20 gennaio dell'anno di riferimento, se a tale data lo stesso presenta i requisiti richiesti, con l'obbligo di ripresentarla annualmente fino a sussistenza delle condizioni;
- 2) per le domande presentate oltre il termine del 20 gennaio, l'esenzione, se riconosciuta, decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione;
- 3) le domande inoltre saranno oggetto di accertamento da parte dell'ufficio competente, al fine di riscontrare, nei limiti delle risorse e dei mezzi a disposizione, l'effettiva esistenza delle condizioni sopra esposte;
- 4) nell'impossibilità di accertare da altre fonti, la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, ai fini dell'esenzione, l'ufficio potrà richiedere direttamente, al soggetto interessato, la documentazione necessaria.
- 5) il controllo da parte del Comune sulle domande di esenzione presentate potrà essere annualmente effettuato su un campione pari al 33 per cento delle domande pervenute. Il campione da sottoporre a controllo sarà estrapolato dall'ufficio tributi sulla base della data di presentazione, partendo dalla prima, escludendo dallo stesso le due successive, proseguendo con la quarta e così via.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art.67 del D.Lgs.507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 13 – CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art.68, comma 2, del D.Lgs.507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione

CATEGORIA A

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose.
- 2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari; pese pubbliche; distributori di carburante; parcheggi.

CATEGORIA B

- 1) Attività commerciali all'ingrosso: mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.
- 2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.

CATEGORIA C

- 1) Abitazioni private.
- 2) Attività ricettivo alberghiere.
- 3) Collegi, case di vacanze, convivenze.

CATEGORIA D

- 1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
- 2) Circoli sportivi e ricreativi.

CATEGORIA E

- 1) Attività di produzione artigianale o industriale.
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.
- 3) Attività artigianali di servizio.

CATEGORIA F

- 1) Pubblici esercizi : ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie; rosticcerie.
- 2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

2. Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

ART. 14 – TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Statte la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.
2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi ed assimilati, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata, in relazione all'uso occasionale delle superfici ed alla particolare incidenza dei costi del servizio pubblico di smaltimento, del 30 per cento.
3. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art.50 del D.Lgs.507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia di uso temporaneo.
4. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
5. Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni :
 - esenzioni per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

ART. 15 – DENUNCE

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione del Comune stesso.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, entro lo stesso termine del 20 gennaio.
3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati :
 - per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione ;
 - per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento».
5. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

6. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

ART. 16 – ACCERTAMENTO E CONTROLLO

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art.71 del D.Lgs.507/1993.
2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art.73 del D.Lgs.507/1993 :
 - rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del funzionario e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
 - utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
 - richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art.2729 del codice civile.
4. Viene fissato quale limite minimo al di sotto del quale non si procederà alla richiesta di quanto complessivamente accertato a titolo di tributo, addizionali, sanzioni e interessi l'importo di euro 12,00.

ART. 17 - RISCOSSIONE

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art.72 del D.Lgs.507/1993.
2. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Funzionario può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.
3. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione.
4. Sulle somme di cui il pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 2,5 per cento per ogni semestre o frazione di semestre, salva diversa determinazione da parte del Funzionario nel caso trattasi di casi particolarmente gravi, comprovati da documentazione redatta dagli uffici di Polizia Municipale e Servizi Sociali.
5. E' data facoltà all'Amm.ne comunale, tramite verifica da parte del componente ufficio Tributi, di esonerare il contribuente al quale sia stato notificato a ruolo un tributo non dovuto od il cui importo sia errato dal pagamento dello stesso limitatamente alla parte eccedente.

ART. 18 – GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica-imprenditoriale, può essere effettuata dal Comune in economia diretta.
2. Qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione del tributo le relative attività possono essere affidate:
Nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali:
 - ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
 - ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53 del D.Lgs. 446/97;
3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.

ART. 19 - RIMBORSI

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all art.64, comma 4 del D.Lgs.507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre 2 anni dall'avvenuto pagamento ; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 2,5 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.
5. Viene fissato quale limite minimo al di sotto del quale non si procederà al rimborso del tributo l'importo di euro 12,00, ottenuto cumulando quanto richiesto a titolo di maggiore tributo versato e interessi.
6. L'ufficio tributi, dopo aver accertato la sussistenza del diritto al rimborso ed averne quantificato l'importo, autorizzerà il concessionario della riscossione, mediante determinazione del funzionario, ad erogare lo stesso al contribuente.

ART. 20 - SANZIONI

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni di cui all'art.76 del D.Lgs.507/93 secondo quanto disciplinato nell'apposito regolamento comunale.

ART. 21 - CONTENZIOSO

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs.31.12.1992 n. 545 e al D.Lgs.31.12.1992 n.546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n . 507 e successive modificazioni .